#### COMMISSIONE IV

### **GIUSTIZIA**

17.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

		Floposta di legge (Discussione e linoto).
INDICE	PAG.	Senatori Pala ed altri: Sistemazione giu- ridico-economica dei vice pretori ono- rari reggenti sedi di preture prive di titolari da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remune-
Sostituzione:  Presidente	204	razione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, né altra attività retribuita (Approvata dal Senato) (1471) 209
Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):  Modificazioni ed integrazioni al codice pe-		Presidente
nale (1490)	204	Raffaelli
Presidente	204	Speranza, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
Inversione dell'ordine del giorno:		Testa
Presidente	204	Disegno di legge (Discussione e approvazione):
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		Disposizioni in materia di ordine pubblico (Modificato dal Senato) (1197-ter-B) 212
Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Modificato dalla II Commissione del Senato) (1195-B)	204	PRESIDENTE       212, 213, 215, 218         COCCIA       217         GUARRA       215         MANNUZZU       214, 217         PENNACCHINI, Relatore       212, 213, 215, 217
PRESIDENTE	208 207	RAFFAELLI       217         RICCI       215         SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia       214, 215, 217         STEFANELLI       214         TESTA       214, 215
grazia e giustizia	208	Votazione segreta:
Testa	<b>205</b> 1	Presidente

#### La seduta comincia alle 10.30.

PONTELLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per questa seduta l'onorevole Guarra sostituisce l'onorevole Trantino.

# Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni al codice penale (1490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni al codice penale ».

Dal momento che alcuni colleghi, tra cui gli onorevoli Trantino, Ricci e Fracchia, impegnati in altra sede, mi hanno manifestato il desiderio di essere presenti alla discussione del disegno di legge, proporrei un rinvio alla prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dal momento che manca l'onorevole Pennacchini, relatore sul disecno di legge n. 1197-ter-B, impegnato nella Commissione speciale per la riforma dei servizi di sicurezza, propongo una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge 1195-B.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Modificato dalla II Commissione del Senato) (1195-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 maggio 1977 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 giugno 1977.

L'onorevole Giuseppe Gargani ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla Commissione giustizia del Senato.

GARGANI GIUSEPPE, Relatore. Il disegno di legge ci è tornato dal Senato con una modifica riguardante il secondo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la quale i permessi in oggetto possono essere concessi solo « eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità », anziché semplicemente « per accertati motivi di particolare gravità », così come era scritto nel testo che era stato approvato dalla nostra Commissione.

Dico subito – mi pare che già in altre occasioni abbiamo discusso di ciò in modo più che esauriente – che il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al mantenimento del testo del Senato.

Molle polemiche sono state fatte intorno ad un preteso tradimento dello spirito della legge del 1975: non credo che sia il caso di dilungarci ancora su questo, ma, una volta per tutte, va detto che quella legge voleva conferire ai permessi un carattere di assoluta eccezionalità e, quindi, non si muoveva certo nel senso di « liberalizzarli ». Ora, mi pare che tale carattere di eccezionalità non era stato tenuto in gran conto da parte dei giudici di sorveglianza, principalmente per ragioni di carattere obiettivo, ed in primo luogo per le condizioni di estrema difficolta in cui si trovavano ad operare, e così si sono determinati gravi squilibri e allarmi nella pubblica opinione.

È per questo motivo, per salvaguardare lo spirito della legge del 1975, che si è pensato di delimitare l'ambito di discrezionalità lasciato al giudice specificando in modo rigoroso i casi in cui i permessi possono essere concessi.

Per completezza di esposizione devo dire, sia pure in modo del tutto informale, che da una indagine assai approfondita svolta dal Consiglio superiore della magistratura è emersa una netta inversione di tendenza rispetto al passato, nel senso che sono diminuiti sensibilmente i casi di detenuti che non sono rientrati al termine del periodo di permesso. È evidente che da parte dei giudici di sorveglianza c'è

stata una reazione al lassismo del periodo precedente.

La Commissione giustizia del Senato, in sostanza, ha ripristinato al riguardo il testo originario del disegno di legge.

Come i colleghi ricorderanno, io stesso, quando la nostra Commissione discusse per la prima volta il provvedimento in esame, avevo avanzato, in ordine alla parte del testo modificata dal Senato, una proposta tendente a conciliare le opinioni discordanti emerse nel corso del dibattito. Tale proposta non fu accolta favorevolmente, soprattulto da parte del gruppo comunista, che assunse una posizione vivacemente polemica, attribuendo al gruppo democristiano responsabilità che vanno decisamente respintc. Se responsabilità esistono, infatti, esse sono da attribuirsi al gruppo comunista che, in quell'occasione, non ritengo abbia agito nell'interesse del paese.

In ordine all'opportunità di ripristinare il testo originario del disegno di legge, tra l'altro, è stato raggiunto un preciso accordo da parte di tutte le forze politiche che hanno partecipato in questi giorni agli incontri per la predisposizione dell'intesa programmatica oggi in discussione alla Camera.

Per le ragioni espresse, invito la Commissione ad approvare definitivamente il disegno di legge in discussione nel testo pervenuto dal Senato, rinviando ad altra occasione un approfondimento ulteriore del complesso problema relativo al reinserimento del detenuto nella società, che non è certo conseguibile attraverso modifiche limitate a provvedimenti legislativi, ma è invece legato all'effettiva realizzazione di nuove strutture che consentano una concreta applicazione della riforma penitenziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MANNUZZU. Desidero subito affermare che non condivido le considerazioni testé esposte dal relatore sia per quanto riguarda le sue valutazioni sia per quanto riguarda i dati forniti.

Ritengo importante, a conferma della nia opinione, richiamare l'attenzione della Commissione su alcuni dati, la cui fonte è certamente non sospetta, essendo essi illustrati in un documento del Consiglio superiore della magistratura.

Va innanzitutto sottolineata una sensibile flessione dei mancati rientri: dai 914 man-

cati rientri registrati nel periodo che va dal 24 agosto 1975 al 31 gennaio 1977, pari in percentuale al 3,20 per cento dei permessi, si è infatti passati a 112 mancati rientri nel periodo intercorso tra il 1º febbraio ed il 30 aprile 1977, pari all'1,07 per cento dei permessi

Altro dato estremamente significativo è che la percentuale dei « non ripresi » è stata. per il periodo 1° febbraio – 30 aprile 1977, dello 0,23 per cento (solo 24 non ripresi), contro l'1,9 per cento registrato nel periodo 24 agosto 1975 – 31 gennaio 1977 (509 non ripresi).

Tale sensibile miglioramento della situazione, moltre, non è dovuto, come asserisce il relatore, ad una contrazione del numero dei permessi concessi, in quanto i permessi accordati nel periodo che va dal 1º febbraio al 30 aprile 1977 sono ben 10.468, contro i 28.100 accordati nel periodo che va dal 24 agosto 1975 al 31 gennaio 1977.

Tutto ciò dimostra come l'istituto del permesso sia stato gestito correttamente dai giudici di sorveglianza, nonostante la situazione assai difficile in cui sono costretti ad operare, avendo la mancata attuazione della riforma penitenziaria ristretto al limite gli strumenti di cui servirsi per favorire il recupero sociale del detenuto.

Non mi pare inoltre esatta l'affermazione secondo cui i giudici di sorveglianza avrebbero sollecitato l'emanazione di una normativa più restrittiva in materia di permessi ai detenuti. I giudici di sorveglianza hanno infatti chiesto qualcosa di ben diverso: una tipicizzazione dell'istituto del permesso che preveda anche un allargamento delle ipotesi di concessione del permesso stesso, quando esso risulti in stretto rapporto con un possibile reinserimento sociale del detenuto.

Per le ragioni espresse, mi dichiaro decisamente contrario all'approvazione della modifica introdotta dal Senato. Propongo invece alla Commissione di effettuare ulteriori accertamenti sulla base dei dati che ho illustrato, sollecitando, in merito al problema sul tappeto, informazioni e valutazioni dettagliate sia da parte del Consiglio superiore della magistratura sia da parte dei giudici di sorveglianza.

TESTA. Comprendo la soddisfazione del relatore per il fatto che la Commissione giustizia del Senato abbia ripristinato il testo originario del disegno di legge, decidendo di rendere assai più restrittive le di-

sposizioni in materia di permessi ai detenuti, come lo stesso relatore, onorevole Giuseppe Gargani, aveva proposto quando la nostra Commissione discusse per la prima volta il provvedimento in esame. Desidero però ricordare, senza ripetere argomentazione già estesamente sottoposte all'attenzione dei celleghi, come in quell'occasione il dibattito fu assai serrato e prevalse una valutazione sfavorevole nei confronti delle disposizioni restrittive che erano state richieste.

Non vi è dubbio, inoltre, che in ordine al problema sia stata accesa nel paese una falsa polemica incentrata su un certo tipo di valutazione della pericolosità dei detenuti non rientrati che neppure i dati forniti recentemente dal Consiglio superiore della magistratura sono valsi a sopire.

Approvando il disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, finiremo, se non per svuotare, certo per restringere di molto lo spirito dell'intera riforma penitenziaria: il concetto secondo cui ci si avvia ad operare, infatti, è puramente quantitativo, in quanto prevedere che i permessi possano essere concessi eccezionalmente significa impedire che i giudici possano effettuare un uso normale dell'istituto e legare a regole troppo rigide anche la valutazione della gravità dei casi in cui accordare i permessi. Tutto ciò, ripeto, contrasta con lo spirito della riforma penitenziaria e giunge inopportuno in un momento in cui le carceri del nostro paese ospitano, un gran numero di detenuti per reati minori.

Credo che mai come quest'anno abbianio avulo le carceri piene di autori di piccoli reati; vi sono oltre trenta mandati di
carcerazione già pronti che non vengono
spediti perché le carceri sono già stracolme.
Ciò significa che tutti i processi per reati
minori hanno concluso il loro iter arrivando alla sentenza definitiva. Mentre prima
reati come quello di guida senza patente
nen venivano quasi mai puniti perché interveniva una amnistia durante il corso det
processo, oggi abbiamo un intasamento delle carceri anche a causa della presenza degii autori di reati minori.

La modifica apportata dal Senato al provvedimento incide non sulla particolarita, ma sulla quantità dei permessi, ripristinando un meccanismo che incide su questa grande generalità. Pertanto, per le ragioni espresse a suo tempo e per queste brevissime osservazioni, sono assolutamente contrario all'approvazione del disegno di legge nel testo varato dal Senato.

COCCIA. Avremmo preferito, francamente, che la discussione di oggi si fosse svolta in un clima diverso e credo giovi dire che certe polemiche, in un clima che intorno alla vicenda dei permessi si è voluto artatamente creare, non hanno reso un buon servigio all'opera del legislatore. Noi siamo convinti, al di là del voto sul provvedimento, che se ci fossimo mossi con maggior senso di responsabilità e ponderatezza saremmo potuti pervenire ad una soluzione diversa.

Vorrei rispondere al collega Giuseppe Gargani che la posizione che egli critica non era certo il frutto di una impuntatura o della ricerca di un motivo polemico, ma era dettata dalla consapevolezza che l'istituto del permesso, allo stato attuale della realizzazione della riforma penitenziaria, ha assolto quella funzione che il Consiglio supersore nel documento di sintesi dell'indagine sull'istituto stesso ha riconosciuto come l'unica possibilità di trattamento del deteuuto e l'unico mezzo offerto dall'attuale struttura per tentare il recupero del detenuto alla vita sociale. Questo ci doveva mdurre a valutare attentamente le misure che andiamo ad adottare, e noi siamo convinti che la soluzione cui si è pervenuti al Senato, cioè questo restringimento ulteriore della portata dell'articolo 30, renda realmente impervia la praticabilità di guesto istituto e possa aprire dei problemi,

L'onorevole Mannuzzu ha esposto dei dati che dovrebbero farci riflettere o, quanto meno, indurci a ritenere che una siffatta formulazione possa non assolvere la funzione che si è ritenuto necessario dare a questo articolo 30, cioè una capacità di maggior rigore, di sindacato, di controllo nell'esercizio dell'istituto del permesso tale da evitare eventuali lassismi, che comunque danno luogo alle misure che il Consiglio superiore ha adottato in certi casi.

Resta il fatto che i dati esposti dimostrano come fosse ingiustificato tutto il battuge che si è fatto, dal momento che la percentuale dell'uno per cento rappresenta un limite fisiologico, comune a tutti i paesi il cui ordinamento prevede questo istituto. C'è da chiedersi se la soluzione che andiamo ad adottare consenta all'interno dei penitenziari una reale utilizzazione di questo istituto.

Cogliamo l'occasione per rilevare che il parere espresso dal Consiglio superiore al termine dell'indagine e uno strumento essenziale per la formazione del convinci-

mento del legislatore; occorre farne un buon uso e dargli una pubblicità maggiore. Rileviamo con rammarico che mentre in occasione del voto sul provvedimento sulla riduzione del numero dei componenti i collegi giudiziari abbiamo discusso in presenza, auche formalmente, di un documento del Consiglio superiore che ci ha illuminato nell'adozione del provvedimento stesso ed anche nelle modifiche, non altrettanto è avvenuto in questa circostanza, pur essendo noto al relatore ed a noi che esisteva un decumente sul quale certamente si sarebbe potuto discutere. Questa strada non si è voluta battere; chiedo allora alla Presidenza clie in futuro cerchi di consentire a questa Commissione di pronunciarsi anche sulla base di elementi di conoscenza di organi di altissimo prestigio e di grande valore nella vud giudiziaria del paese qual è il Consiglio superiore della magistratura, per evitare di assumere posizioni che possono apparire oggettivamente contrapposizioni, mancanza di sincronia o carenza di discussione rispetto ad una valutazione che il Consiglio superiore ha espresso dopo un'indagine.

Ritengo che il nostro gruppo debba fare alcune precisazioni. In primo luogo non è stato solo il gruppo comunista ad assumere questa posizione. Mi dispiace che il relatore abbia voluto mancare, nell'introdurre questo argomento, di rendere omaggio alla verità storica ricordando che ci siamo mossi in questo orientamento insieme con il gruppo socialista e con altre forze politiche; sarebbe stato giusto farlo per rendere giustizia a tali forze e per sdrammatizzare una certa atmosfera.

Il testo dell'accordo programmatico non fa menzione espressa di questo punto. Sappiamo che è un argomento che è stato discusso all'interno dei partiti che si sono incontrati ed hanno contribuito a formulare questo documento, il quale tuttavia non fa rich amo specifico a tale problema. Se un richiamo specifico viene fatto è all'esigenza del potenziamento delle funzioni di sorveglianza, proprio perché si è ritenuto necessario, nel quadro delle misure che saranno adottate, mettere i giudici di sorveglianza in condizioni di assolvere la loro funzione. Il Consiglio superiore ha posto l'accento sulle condizioni in cui operano i giudici di sorveglianza, anche in relazione alla normativa in discussione. Ad esempio, si è rilevato che delle 24 sezioni solo 7 sono fornile di educatori e di assistenti sociali. Vi è una totale assenza di strutture atte a

compiere indagini sulla personalità del detenuto intese a fargli fruire dell'istituto del permesso. Se una volontà emerge dall'accordo programmatico è quella di accelerare la presentazione di atti legislativi che consentano di rispondere alla domanda che viene dal Consiglio superiore della magistratura e dagli stessi operatori giudiziari, per far sì che questo istituto si collochi in maniera da consentire ai momenti strutturali chianiati ad attuare la riforma penitenziaria di compiere fino in fondo il loro dovere.

Le nostre perplessità, che già allora manifestammo, rimangono e siamo sempre più convinti che sia necessario esaminare da parte del Parlamento tutta la materia nel suo insieme onde arrivare a quella soluzione che si vuole fare adottare all'interno dei nostri penitenziari.

Noi ci assumiamo le nostre responsabilità e non intendiamo apportare alcuna modifica al provvedimento che ci giunge dal Senato per evitare la « navetta »; tuttavia il nostro voto favorevole rimarrà molto perplesso, e auspichiamo che in un prossimo fu'uro le nostre, preoccupazioni possano essere appianate diversamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha auspicato più intensi rapporti con il Consiglio superiore della magistratura. Ora io ritengo, a questo proposito, che in una certa visione di organizzazione del nostro lavoro sia senza dubbic necessario un rapporto di confronto con la magistratura, la quale potrebbe essa stessa sentire l'esigenza di rivolgersi al Parlamento attraverso il Consiglio superiore. Nel caso di specie, non è pervenuto il parere espresso in materia dal Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, non voglic entrare nel merito della discussione.

DEL PENNINO. Il gruppo del PRI si era già espresso sulle modifiche ai regimi dei permessi ai detenuti e aveva fatto le proprie considerazioni sulla opportunità di, anziché affidarsi ad interpretazioni di espressioni di per sé incerte e soggettivamente valutabili, prevedere una tipica casistica delle varie fattispecie di reati per i quali non fosse possibile concedere il perniesso ai detenuti. Queste considerazioni sono state riproposte anche nel corso degli incentri con le altre forze politiche, incontri che poi hanno dato vita alle cosiddette summae tabulae! Ora l'impostazione suggerita dal PRI non era stata accolta nella delibe-

razione adottata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati nello scorso maggio e non è stata nemmeno recepita nel testo approvato dalla Commissione giustizia Senato.

Mi rendo conto delle perplessità e delle reserve avanzate da parte di altri gruppi parlamentari ma, a nome del PRI, ho ritenuto e ritengo che proprio la delicatezza della materia e la sua difficoltà di valutazione prescindano da quella che può essere la tendenza soggettiva e personale e dalla valutazione del magistrato che deve rilasciare i permessi. Inoltre, i magistrati avrebbero richiesto una formulazione più precisa e indicativa dei tipi di reati per i quali non è possibile concedere il permesso.

Una volta ribadita la nostra impostazione di fondo su questo problema, la formulazione del provvedimento così come ci perviene dal Senato è una formulazione che, in via subordinata, trova il PRI consenziente anche per facilitare un rapido varo del provvedimento e per sedare quelle polemiche che non sono mancate né in Parlamento né fuori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANI GIUSEPPE, Relatore. Rispondo all'onorevole Coccia. Debbo dire che io non entrai nel merito di quello che ebbe a dire quando chiese al Parlamento di adottare una sorta di controllo sulla stampa. Personalmente non ho voluto fare della polemica, ho soltanto ribadito alcuni punti di vista portati avanti dal gruppo della democrazia cristiana. punti di vista che erano stati condivisi anche dall'onorevole Spagnoli durante una riunione della cosiddetta « commissione dei tecnici ». La sintesi finale è che sui singoli problemi siamo arrivati a degli accordi programmatici.

Debbo. inoltre, rispondere all'onorevole Mannuzzu dicendo che la relazione del Consiglio superiore della magistratura ha carattere informale. Non possiamo ora modificare una norma a seconda di come vanno le cose durante la settimana (non possiamo fare di una norma una fisarmonica!). Evidenteniente, poiché la normativa sul regime dei permessi appariva vaga, i giudici di sorveglianza avevano richiesto una tipicizzazione dei reati per i quali non dovevano essere concessi i permessi, rifiutando quella che di fatto era una loro ampia discrezio-

nalità di decisione. Abbiamo quindi avuto una cattiva gestione delle leggi precedenti in materia. Le modifiche apportate e che ora stiamo esaminando non devono mirare ad eliminare quella interpretazione del permesso come un istituto che deve in qualche modo riportare nella società il detenuto. Infatti questa interpretazione potrà diventare concreta soltanto quando sarà possib'le considerare la pericolosità dell'individuo tramite strumenti relativi. Solo allora si potrà parlare del permesso sostanzialmente come pena alternativa. Certo, l'istituto del pérmesso così com'è è ben piccola cosa, ma non possiamo ingrandirlo rispetto alla volontà del legislatore di allora dicendo che siccome si verificano reati minori allora possiamo concedere i permessi!

Il nostro obiettivo deve essere quello di discutere il problema della depenalizzazione, ma non possiamo oggi inventare un nuovo ruolo del permesso inteso a consentire che i responsabili dei reati minori possano frequentemente usufruire dei permessi!

Per queste ragioni chiedo che il provvedimento sia approvato nel testo del Senato.

SPERANZA, Sottosegretatrio di Stato per la grazia e la giustizia. Do atto a tutti coloro che sono intervenuti del senso di responsabilità che hanno dimostrato di fronte ad un problema così grave.

COCCIA. Senso di responsabilità che non sempre viene mantenuto da altri in relazione ad altre situazioni di libertà.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Capisco che sull'argomento dei permessi possano esserci opinioni ed aspirazioni diverse; credo, comunque, che tutti siano convinti della assoluta necessità che il testo approvato dalla Commissione giustizia del Senato diventi subito legge, in modo da chiudere incertezze ed interpretazioni errate e da riportare il nostro sistema penitenziario a condizioni migliori.

Potrei esaminare il documento in cui sono condensati i risultati della indagine svolta dal Consiglio superiore della magistratura, ma non credo che sia determinante per la decisione di codesta Commissione e mi limito a concludere sottolineando nuovamente l'ampia convergenza che si è verificata su un tema di così grande importanza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

ll secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Analoghi permessi possono essere concessi per accertati motivi di particolare gravità ».

La' II Commissione permanente (giustizia) del Senato lo ha così modificato:

#### ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità ».

Poiché nessuno chiede di parlare e non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutuno segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Pala ed altri: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, né altra attività retribuita (Approvata dal Senato) (1471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pala, De Carolis, Ligios, Deriu, Abis e Melis: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almento 15 anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, né altra attività retribuita », già approvata dal Senato nella seduta del 18 maggio 1977.

L'onorevole Giuseppe Gargani ha facoltà di svolgere la relazione.

GARGANI GIUSEPPE, *Relatore*. Già nella passata legislatura, con la legge 18 maggio 1974, n. 217, approvammo un provvedimento in favore dei vice pretori onorari.

Ora, il Senato ha approvato una proposta di legge tendente ad estendere i benefici previsti da quella legge – e cioè l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di età e lo stipendio spettante ai magistrati – a tutti i vice pretori onorari in servizio al 30 giugno 1976, che posseggano due requisiti: aver esercitato, le funzioni di reggente per quindici anni e non svolgere la professione forense né altra attività retribuita.

Il mio parere su questa proposta di legge è favorevole, dal momento che mi pare costituisca un passo ulteriore per razionalizzare la situazione anomala di persone che svolgono, in un momento di grave crisi, una funzione essenziale per la giustizia.

Devo dire, però – e qui mi rivolgo al Governo – che il minimo di quindici anni di anzianità mi pare un po' troppo elevato. Se lo si abbassasse – è' da tener presente che si tratta di un numero ristretto di persone che non esercitano la professione e che si sobbarcano notevoli sacrifici – si porrebbe un punto fermo e si eviterebbe di intervenire una terza volta, in materia, in un prossimo futuro.

Qualche motivo di perplessità, inoltre, suscita il fatto che il provvedimento prevede, al punto b) dell'articolo 1, che i vice pretori onorari non esercitino né abbiano esercitato, durante l'incarico della reggenza, la professione forense né altra attività retribuita. Ritengo infatti che, qualora questi magistrati onorari si trovino qualche volta ad esercitare la professione forense a livello di giurisdizione superiore, ciò possa alla fine risolversi in un beneficio per la loro esperienza e preparazione.

Prego inoltre il Governo di esprimere un parere circa la possibilità di ridurre il

termine di quindici anni previsto dall'articolo 1 della proposta di legge, allo scopo di consentire la sistemazione giuridico-economica di un numero ristretto di altri vice pretori onorari che, pur avendo esercitato le funzioni di reggente par molti anni, non raggiungono tuttavia il limite di quindici anni.

Invito, infine, la Commissione ad approvare la proposta di legge con la limitata modifica che ho testé indicato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUARRA. Ritengo che quanto previsto dalla proposta di legge in discussione non sia sufficiente a garantire una definitiva soluzione del problema dello status giuridico ed economico dei vice pretori onorari, in quanto, come è stato rilevato dal relatore, il provvedimento riguarda solo un ristretto numero di magistrati onorari, lasciando immutata la situazione di alcuni altri vice pretori onorari che pure hanno esercitato le funzioni di reggente per molti anni.

La proposta di legge pone due condizioni alla possibilità di beneficiare, da parte dei vice pretori onorari, delle disposizioni in essa contenute: l'esercizio delle funzioni di reggente per almeno quindici anni ed il fatto che i magistrati onorari non abbiano esercitato la professione forense né altra attività retribuita durante l'incarico. Riguardo a tale seconda condizione, va detto che, quando si decise di affidare gli incarichi di reggenza ai vice pretori onorari; non fu avvertita l'esigenza di vietare loro l'esercizio della professione forense e mi pare ora ingiusto escludere dai benefici previsti dalta normativa in discussione un magistrato onorario che, ad esempio, nel corso di molti anni di reggenza, abbia difeso una sola volta in un qualsiasi distretto giudiziario.

È opportuno, pertanto, approfondire la materia in discussione, prevedendo una riduzione del termine di quindici anni indicato al punto a) dell'articolo 1 ed eliminando la condizione prevista dal punto b) dello stesso articolo, secondo cui i benefici previsti dalla proposta di legge possono essere ottenuti solo dai vice pretori onorari che non abbiano esercitato, durante l'incarico della reggenza, la professione forense.

TESTA. È necessario chiarire gli obiettivi che si intendono raggiungere con la approvazione della proposta di legge in discussione. Si vuole rendere giustizia ad un certo numero di cittadini che hanno esercitato per quindici anni funzioni di vice pretore onorario, senza esercitare la professione forense o altre attività retribuite, o si desidera rendere giustizia a tutti quei cittadini che hanno svolto determinate funzioni per cui si richiedono particolari connotazioni?

Esiste, a mio giudizio, l'esigenza più generale di risolvere una situazione di precarietà nell'interesse del paese, allo scopo di favorire una giustizia più rapida ed efficiente. Per questa ragione è opportuno allargare l'ottica delle disposizioni contenute nella proposta di legge, valutando non il fatto che i vice pretori onorari abbiano o meno esercitato la professione forense durante l'incarico della reggenza, ma se abbiano dimostrato capacità ed esperienza, nello svolgimento del proprio lavoro.

Per quanto riguarda il termine di quindici anni, ritengo che esso possa essere ridotto a dieci anni.

Fatto importante ed opportuno è invece rappresentato dalla possibilità di cogliere l'occasione per conferire stabilità al lavoro di una serie di preture destinate spesso a rimanere scoperte, trovandosi in luoghi particolarmente disagiati. È necessario, in sostanza, compiere una scelta di carattere più generale nell'interesse della giustizia.

RAFFAELLI. Sulla proposta di legge che ci viene dal Senato noi siamo sostanzialmente favorevoli, però dobbiamo pronunciarci anche sull'invito ad alcune riflessioni avanzato dal collega Gargani. Non ripeto quanto è stato detto da altri colleghi circa l'opera svolta da questi funzionari con tanto merito, coprendo uffici che altrimenti non sarebbe stato possibile coprire, tuttavia non saremmo d'accordo sull'invito formulato dall'onorevole relatore circa il requisito previsto alla lettera b) dell'articolo 1, cioè che i reggenti non esercitino né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense né altra attività retribuita. Riteniamo che ciò coinvolgerebbe tutto il sistema dei pubblici dipendenti, della esclusività, cioè, del rapporto professionale con lo Stato.

Per quanto riguarda l'estensione del provvedimento a coloro che svolgono queste

funzioni da un periodo inferiore di tempo, vi sono serie perplessità per l'aggravio di carattere finanziario. Pertanto estendere il provvedimento a coloro che hanno svolto due o tre incarichi triennali significherebbe sollevare ulteriori difficoltà, per cui saremmo favorevoli all'approvazione della proposta di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GARGANI GIUSEPPE, Relatore. Non ho altro da aggiungere ed attendo di conoscere il parere del Governo.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Occorre distinguere tra il problema di dare una normativa più adeguata alle reggenze, esigenza della quale ci rendiamo perfettamente conto, e il problema che invece si vuole risolvere con questa proposta di legge. Non vorrei che si volesse affrontare tutto il problema delle reggenze, problema assai complesso, che mi sembra debba essere esaminato in un quadro più ampio.

Nutro anche io perplessità ad affrontare il problema delle incompatibilità in questa sede, trattandosi di una questione di una certa delicatezza.

Quanto al periodo di esercizio delle funzioni previsto dalla proposta di legge, devo riconoscere che un periodo di guindici anni non risponde ad un criterio oggettivo, ad una motivazione particolare, per cui potrebbe anche essere stabilito un periodo inferiore. Mi rimetto a tale riguardo alla decisione della Commissione, invitandola però a dare un apporto perché il problema sollevato con questa proposta di legge sia risolto rapidamente, perché esistono situazioni (sono poche, sono soltanto 13) che richiedono particolare attenzione dal punto di vista umano. Vi sono infatti dei cittadini che hanno svolto un lavoro prezioso per l'amministrazione della giustizia, non sostituibile né fungibile, ed hanno diritto ad avere con urgenza questo riconoscimento che attendono ormai da anni. A questo fine anche nella precedente legislatura era stata presentata una proposta di legge, che purtroppo non è andata a compimento. Insisto pertanto perché la Commissione dia un contributo ad una sollecita chiusura del problema.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preiure prive di titolare ai sensi dell'articolo 10t dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976 – remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 – che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;

 b) non esercitino, né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, né altra attività retribuita; sono estesi i benefici tutti previsti dal-

l'articolo 1 della legge 18 maggio 1974; n. 217, con decorrenza dal 1º luglio 1976.

I predetti magistrati onorari, conservano tale *status*, e l'incarico a tempo indeterminato fino al 65° anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ed altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.

Mi rendo conto dell'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento per considerazioni umane, tuttavia mi permetto di dire, dopo le affermazioni del sottosegretario, che il problema di tempo non è preoccupante. Se fosse possibile risolvere il problema per 30 persone invece che per 13, forse varrebbe la pena di sollevare la questione finanziaria. Proporrei quindi di sottoporre al parere della V Commissione (bilancio) una proposta di estensione limitata e precisa, con l'invito a farci conoscere tale parere entro la prossima settimana restando inteso che, se ciò non avvenisse, approveremmo il provvedimento così com'è.

Forse abbiamo il tempo di modificare il provvedimento e di farlo approvare al Senato senza compromettere né l'una né l'altra esigenza.

GARGANI GIUSEPPE, Relatore. Accolgo l'invito del Presidente, purché non si

vada alla chiusura estiva del Parlamento senza approvare questa proposta di legge. Il Governo in una mezz'ora può sapere con esattezza di quante persone si tratti. Penso che siano 29 persone, quindi vi sarebbe una differenza di 16 rispetto alla previsione della proposta di legge. Il Governo può fare questo accertamento entro il pomeriggio, in modo che domani mattina si possano fornire tali elementi alla V Commissione (bilancio); se questa non dovesse esprimersi entro mercoledì prossimo, approveremo il provvedimento così com'è.

Siccome c'è, però, questa esigenza di razionalità, sarà meglio formalizzare specifimente l'emendamento facendo riferimento all'espletamento del terzo incarico e alla riconferma al quarto. Sostanzialmente, si tratta di sostituire alla lettera a) dell'articolo 1 le parole « quindici anni » con le altre « nove anni ».

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Come già annunciato, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di inviare lo emendamento del relatore – sostitutivo, alla lettera a), del primo comma, delle parole « quindici anni » con le altre « nove anni » – alla I Commissione (affari costituzionali) e alla V Commissione (bilancio), pregandole di esprimere il parere entro la settimana.

In ogni caso, resta inteso che verrà posto all'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo il seguito della discussione di questa proposta di legge, con l'impegno comune che, se i predetti pareri non arriveranno o saranno contrari, concluderemo ugualmente la discussione del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di ordine pubblico (Modificato dal Senato) (1197-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di ordine pubblico », già approvato da questa Commissione nella seduta del 18 maggio 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 23 giugno 1977.

L'onorevole Pennacchini ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

PENNACCHINI, Relatore. Il Senato, in sede di approvazione del disegno di legge in discussione, ha apportato, dopo un approfondito esame nelle Commissioni riunite interni e giustizia e poi in Assemblea, tre modifiche, due delle quali sono di carattere puramente formale mentre la terza riguarda la soppressione dell'articolo 5.

Tralascio di riferire ai colleghi sulla discussione che si è svolta al Senato in ordine al merito del provvedimento, perché a queslo riguardo già c'è stata una approfondita discussione in questa Commissione. Desidero soltanto rilevare che talune ironie, che sono emerse nel corso della discussione del Senato da parte di taluni settori dell'opposizione e che hanno trovato riscontro anche sulla stampa, in ordine alla perseguibilità di coloro che girano con il bavero alzato non trovano giustificazione, in quanto il progetto di legge mi pare che sia particolarmente preciso a questo riguardo.

La prima modifica è relativa all'articolo 3, in cui si parla, al primo comma, d « sgombero, chiusura e sequestro dell'immobile ». Il Senato ha deciso di togliere i termini « sgombero e chiusura », lasciando la sola menzione del sequestro, essendo compresi in quest'ultimo concetto i primi due.

La seconda modifica attiene al secondo comma dell'articolo 4, in cui si parla della pena stabilita nell'articolo 28 del codice penale per il delitto di rapina. Si propone di togliere le parole: « per il delitto di rapina ». Anche questa modifica mi trova consenziente, perché la specificazione risulta pleonastica.

Più importante è la terza modifica, che riguarda la soppressione dell'articolo 5. concernente i criteri cui devono uniformarsi le segnalazioni d'emergenza, gli strumenti lanciarazzi, le munizioni relative, ecc. Devo precisare a questo riguardo che il problema, che era stato sollevato qui in Commissione, aveva trovato questa soluzione esclusivamente allo scopo di impedire le anomalie in base alle quali verrebbe ad incorrere nei rigori della legge penale sia chi detenga questi strumenti sia chi non li detenga. Tengo ancora a precisare che la stesura e l'approvazione di quest'arti-

colo erano avvenute alla presenza del rappresentante del Governo che, in quell'occasione, non aveva avuto nulla da eccepire al riguardo; improvvisamente, però, al Senato il Governo ha proposto l'abolizione dell'articolo 5.

Io avrei compreso che, per ragioni di fretta o di cattiva formulazione da parte della Camera, il Senato avesse apportato delle modifiche migliorative all'articolo 5, ma non comprendo affatto questa proposta di abolizione, la quale mantiene inalterata questa situazione anomala, e per di più produce l'effetto per cui i mezzi di navigazione verrebbero ad essere colpiti da disposizioni legislative di carattere penale sia che si muniscano di questi strumenti di segnalazione sia che non se ne muniscano. Come ho già ricordato in altra seduta, esistono infatti degli obblighi di ordine internazionale, assunti dall'Italia, che impongono, con sanzioni gravissime, la detenzione di questi strumenti di segnalazione. Varando questo articolo avremmo potuto evitare alcune manifestazioni di sciopero da parte delle categorie interessate, i cui rappresentanti si sono fatti parte diligente ed hanno promosso presso il Ministero dell'interno una riunione nel corso della quale il ministro ha reso noti i motivi per cui riteneva insufficiente la precedente dizione dell'articolo 5 ed ha proposto un'altra dizione. Questa nuova formulazione, che ho proposto con l'emendamento da me oggi presentato, è stata ritenuta largamente soddisfacente, anzi - posso dire - del tutto sod-disfacente dal Governo come dai rappresentanti delle categorie interessate in quanto evita quella situazione di anomalia che ho già messo in risalto, dando, sia pure con maggiore precisione, una definizione legislativa al settore.

Devo aggiungere che le preoccupazioni del Ministero erano derivate dal fatto che in alcune manifestazioni si è verificato il caso di persone che hanno fatto uso di questo tipo di segnalazioni, naturalmente per uno scopo completamente diverso da quello per cui sono state realizzate.

Per queste considerazioni, propongo di ripristinare l'articolo 5 nella formulazione da me proposta con l'emendamento che ho testè presentato.

PRESIDENTE. Preliminarmente vorrei un chiarimento dal relatore: cosa succede nel periodo che precede l'adozione delle norme cui deve provvedere il Ministero?

PENNACCHINI, Relatore. Evidentemente fino a quel momento l'articolo non può avere efficacia; devo osservare, però, che gran parte della materia è già disciplinata. La nuova normativa che emerge da questo provvedimento non apporta modifiche sosfanziali, per cui non si dovrebbero verificare gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Quindi ciascuno può continuare a detenere questi strumenti?

PENNACCHINI, Relatore. Certamente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

#### ART. 3.

Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonché per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, lo sgombero, la chiusura e il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede né persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'articolo 233 del codice di procedura penale.

Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma. se appartenente al condannato.

Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 3.

Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonché per quelli previsti dagli articoli 241. 285, 286 e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede né persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'articolo 238 del codice di procedura penale.

Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.

Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

TESTA. Mentre ritengo giusta la modifica migliorativa all'ultimo comma dell'articolo 4, ho qualche perplessità su quella all'articolo 3, che ha eliminato i termini di « sgombero » e « chiusura » per lasciare solo quello del « sequestro ».

'MANNUZZU. Il sequestro comporta tutte e due le ipotesi. Si è ritenuto di lasciare solò il termine « sequestro » proprio perché comprende anche le altre ipotesi.

TESTA. Non ne sono sicuro. L'ipotesi attuale è quella del sequestro fatto dal magistrato a tutela del risarcimento. Dubito che il sequestro di un immobile comporti anche la chiusura e lo sgombero.

MANNUZZU. Ciò vale per il civile. Ma nel settore penale si applica la normativa del codice di procedura penale che prevede il sequesto di cose, non distinguendo tra mobili ed immobili. L'interpretazione non può che essere quella che comprende tutte le ipotesi.

STEFANELLI. L'eventuale contratto di locazione viene a cadere?

MANNUZZU. Il rapporto di detenzione con la cosa viene a cadere fino a che, ad esempio, il bene non venga affidato in custodia al conduttore; questo sarebbe possibile, ma lo abbiamo impedito con una norma esplicita.

TESTA. A mio avviso non è così. Ritengo sia più preciso ripristinare i termini « chiusura » e « sgombero », proprio al fine di impedire un uso distorto del bene stesso.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole alla dizione adottata dal Senato in quanto, anche secondo il parere espresso dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia, le parole « sgombero » e « chiusura » risultano superflue.

MANNUZZU. Il rapporto obbligatorio resta in vita, mentre viene interrotto il rapporto di detenzione della cosa, in quanto interviene il sequestro ad opera dell'autorità giudiziaria, che ha efficacia erga omnes.

STEFANELLI. Temo che adottando il testo pervenuto dal Senato si finisca con il recare danno al proprietario dell'imbile invece di colpire quei soggetti che la disposizione in questione intende perseguire. Il sequestro, infatti, potrebbe finire, ad esempio, per colpire il proprietario delll'immobile che non è responsabile di alcun reato e non l'organizzazione che ha stipulato il rapporto di locazione.

TESTA. Senza contare che il soggetto che si intende perseguire con le disposizioni contenute nell'articolo 3 potrebbe risultare anche terzo rispetto a chi ha stipulato il contratto di locazione.

MANNUZZU. Nel testo originariamente predisposto dal Comitato ristretto, nominato dalla nostra Commissione quando il provvedimento, in discussione giunse per la printa volta al nostro esame, furono introdotte, in aggiunta alla parola « sequestro », le parole « sgombero » e « chiusura » allo sco-

po di rendere ancor più esplicita l'intenzione del legislatore. Ritengo, tuttavia, che la modifica apportata dal Senato sia giusta e non meritevole delle obiezioni che sono state sollevate.

Il sequestro non riguarda il rapporto di proprietà ed il rapporto obbligatorio di locazione, bensi il bene: tutte le persone che hanno rapporti di fatto col bene ne vengono estromesse. Il sequestro si attua con riferimento al bene in quanto tale e coinvolge tutti coloro che abbiano con il bene rapporti di qualunque natura.

GUARRA. Ritengo che l'onorevole Mannuzzu abbia ragione: il sequestro è un provvedimento che sottrae per un certo tempo la disponibilità del bene a colui che la detiene. Non è possibile, infatti, immaginare che l'autorità giudiziaria disponga il sequestro di un appartamento senza che questo operi nei confronti di colui che materialmente ne disponga. Il rapporto obbligatorio si affievolisce nel momento in cui opera il sequestro e riacquista efficacia quando il sequestro cessa.

PRESIDENTE. È necessario tener conto del fatto che il regime del sequestro è stato costruito in campo penale, soprattutto in rapporto alle cose mobili. Ci troviamo, per questa ragione, di fronte ad una situazione per certi aspetti nuova, per il fatto che la cosa pertinente al reato è immobile.

In considerazione di ciò, per comprendere come parlare di chiusura e di sgombero sia superfluo quando si prevede l'ipotesi del sequestro, ritengo sia opportuno aver presente quanto previsto dall'articolo 345 del codice di procedura penale. secondo çui la cosa sequestrata venire assicurata con ił sigillo dell'ufficio di istruzione.

RICCI. Il procedimento penale prevede due tipi di sequestro, quello conservativo, che riguarda solo cose mobili, e quello riguardante gli oggetti pertinenti al reato, che possono essere anche cose immobili. Nutro tuttavia notevoli dubbi circa il fatto che quest'ultimo tipo di sequestro possieda una capacità di proiezione tale da arrivare fino allo sgombero.

Ritengo comunque che, quando sussistono dubbi, non sia mai cosa fatta male rendere esplicito quanto può essere ritenuto implicito. PRESIDENTE. Si tratta ora di decidere se le nostre perplessità in merito alla modifica apportata dal Senato siano tali da sconsigliarne l'approvazione.

A me sembra chiaro che il sequestro produce lo sgombero e la chiusura in quanto comporta l'apposizione dei sigilli.

TESTA. Questo dipende dalla natura del bene.

PENNACCHINI, Relatore. Devo confermare la mia propensione per il mantenimento del testo dell'articolo 3, così come ci è pervenuto dal Senato, non solo per le giustificazioni addotte in ordine alle garanzie costituite dall'apposizione dei sigilli e dalla nomina del custode, ma per una esigenza di coerenza con i fini del provvedimento: la tutela dell'ordine pubblico.

Per altro, le obiezioni di merito contro il sequestro non sarebbero certo superate anche nel caso che si tornasse al testo approvato dalla Camera.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono favorevole a mantenere l'articolo 3 nel testo del Senato.

PRESIDENTE. In sostanza mi sembra pacifico che l'intenzione del legislatore, nel varare la norma in discussione, è di prevedere il sequestro, comprensivo anche dello sgombero e della chiusura.

Poiché nessun altro chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3, nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

#### ART. 4.

Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita, nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale, per il delitto di rapina, è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tale caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

#### Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire centomila a lire quattrocentomila. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, o dall'articolo 625, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire duecentomila a lire seicentomila.

La pena stabilita nella prima parte dell'articolo 628 del codice penale è aumentata della metà se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena è della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Poiché nessuno chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

#### ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con

regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, le successive disposizioni in materia di armi e quelle della presente legge non si applicano ai segnali di emergenza, agli strumenti lanciarazzi e relative munizioni, per segnalazioni e soccorso, in ordine alla detenzione, trasporto, commercio, magazzinaggio ed esportazione, quando tali attività siano autorizzate in virtù di disposizioni legislative o regolamentari ovvero si tratti di segnali approvati dal Ministro della marina mercantile e da questi prescritti in base alla convenzione internazionale di Londra del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972. n. 1154, e successive modificazioni ».

Il Senato lo ha soppresso.

L'onorevole Pennacchini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 5.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1946, n. 635, con le rispettive successive modificazioni, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, relative alla detenzione e al porto delle armi, non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego è previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti.

Restano ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nell'ambito dei porti la fornitura dei materiali di cui al primo comma è assicurata, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per il commercio delle armi e degli esplosivi, dai provveditori e fornitori navali all'uopo designati dal capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole del prefetto competente per territorio.

Il Ministero della marina mercantile determina i criteri da seguire per le designazioni di cui al comma precedente e redige la lista nazionale dei provveditori e fornitori abilitati al commercio nei porti degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione, curandone l'aggiornamento e

informando di ogni variazione il Ministro dell'interno.

I soggetti indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele prescritte, per il commercio delle armi e la minuta vendita di prodotti esplodenti, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri di cui agli articoli 35, primo e secondo comma, e 55, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per gli effetti del presente articolo possono essere tenuti in deposito, senza licenza, quantitativi di materiali esplodenti non eccedenti i limiti indicati nell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

La vendita di materiali di cui ai precedenti commi deve essere effettuata su esibizione dei documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni con la identificazione degli acquirenti, la registrazione delle relative operazioni e la stesura, limitatamente agli strumenti lanciarazzi, dei prescritti moduli di rilevazione ai fini del censimento delle armi per i servizi del competente schedario nazionale delle armi comuni da sparo.

Ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente, l'esibizione del documento relativo ai natanti non è richiesta per l'acquisto, nei quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilità e per iscritto, di essere in possesso di natante per il quale non è previsto titolo d'identificazione.

Chiunque, al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui al comma precedente, effettua false dichiarazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

Dai documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli elementi identificativi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nonché le date dei singoli acquisti, secondo specifiche attestazioni dei soggetti abilitati al commercio degli stessi materiali.

Per il rifornimento di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nei limiti prescritti per le dotazioni delle navi non sono richieste autorizzazioni di polizia ai fini dell'esportazione.

In caso di denunzia all'autorità giudiziaria, per accertate infrazioni, a richiesta

delle competenti autorità di pubblica sicurezza, il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione temporanea dell'iscrizione nella lista di cui al quarto comma del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di specie e, in caso di condanna definitiva, 'la cancellazione.

PENNACCHINI, Relatore. Questo articolo aggiuntivo è già stato da me illustrato.

COCCIA. Se vi fossero degli affidamenti in ordine ad una definitiva approvazione da parte del Senato, il gruppo comunista non avrebbe difficoltà a votare a favore di questo articolo aggiuntivo.

PENNACCHINI, Relatore. Ho già comunicato il parere favorevole del Governo, che il sottosegretario Speranza potrà ora confermare. Ho parlato inoltre con alcuni senatori, non certo con tutti i componenti le Commissioni competenti, e ritengo di avere acquisito elementi sufficienti per ritenere che le norme in discussione verrebbero accolte anche nell'altro ramo del Parlamento.

MANNUZZU. Mi risulta che al Senato è stato soppresso l'articolo 5 perché il Governo aveva chiesto che si soprassedesse, per poter arrivare ad una disciplina organica della materia.

RAFFAELLI. All'ottavo comma dell'articolo aggiuntivo, è scritto che « l'esibizione del documento relativo ai natanti non è richiesto per l'acquisto, nei quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari, quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilità e per iscritto, di essere in possesso di natante per il quale non è previsto titolo di identificazione ». È vero che al comma seguente si prevede una sanzione assai severa, ma non sarebbe il caso di prevenire, stabilendo l'obbligo di presentare i documenti?

PENNACCHINI, Relatore. Mi pare che al settimo comma si sia adottata una formulazione molto rigorosa. Non credo, quindi, che valga la pena di introdurre modifiche, anche perché si rischierebbe di mettere in discussione tutta la materia.

SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Pennacchini.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 » (Modificato dalla II Commissione del Senato) (1195-B).

Presenti e votanti'		. 27
Maggioranza		. 14
Voti favorevoli .		23
Voti contrari		4

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di ordine pubblico » (Modificato dal Senato) (1197-ter-B).

Presen	ti e	vota	nti	i			27
Maggio	ranz	a.					14
Voti	favo	revol	li			2	27
Voti	cont	rari					0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bolognari, Bottari Angela Maria, Cerrina Feroni, Coccia, De Cinque, Del Pennino, Felici, Ferrari Silvestro, Gargani Giuseppe, Granati Caruso Maria Teresa, Mannuzzu, Mazzola, Mirate, Misasi, Pennacchini, Perantuono, Pontello, Quattrone, Raffaelli, Reggiani, Revelli, Ricci, Sabbatini, Salvato Ersilia, Stefanelli, Testa, Guarra.

#### La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Teodosio Zotta

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO